

- 2) Quali informazioni debbano essere comunicate dal fornitore di servizi all'utente, affinché quest'ultimo sia informato, in termini chiari e completi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE. Se in tali informazioni rientrino altresì la durata della funzione dei cookie e il fatto che terzi abbiano accesso ai cookie stessi.

- ⁽¹⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).
- ⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).
- ⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 dicembre 2017 — slewo // schlafen leben wohnen GmbH/ Sascha Ledowski

(Causa C-681/17)

(2018/C 112/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Convenuta e ricorrente in cassazione: slewo // schlafen leben wohnen GmbH

Attore e resistente in cassazione: Sascha Ledowski

Questioni pregiudiziali

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, vengono proposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'articolo 16, lettera e, nonché eventualmente dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera k, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾:

- 1) Se l'articolo 16, lettera e, della direttiva 83/2011 debba essere interpretato nel senso di ricomprendere, tra i beni ivi menzionati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute, anche quei prodotti (quali, ad esempio, i materassi) i quali, se è pur vero che, in caso di uso conforme, possono venire a contatto diretto con il corpo umano, per mezzo di adeguate misure (di pulitura) da parte del professionista possono essere resi nuovamente commercializzabili.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:
- a) Quali siano i requisiti cui l'imballaggio di un bene deve rispondere affinché si possa parlare di sigillatura ai sensi dell'articolo 16, lettera e, della direttiva 83/2011.
- e
- b) Se le informazioni che il professionista deve fornire ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera k, della direttiva 83/2011 debbano essere comunicate in modo tale da rendere edotto il consumatore, con riferimento specifico al bene oggetto di compravendita (nel caso di specie: un materasso) e alla sigillatura applicata, che in caso di apertura questi decaderà dal diritto di recesso.

⁽¹⁾ GU 2011, L 304, pag. 64.